

DISCIPLINARE DI GARA DELLA RDO AL MEPA DI CONSIP SPA n. 2564272

CIG 8295778492 - CUP E71B17000160009

[E-HEALTH-2020]

Acquisizione e manutenzione di un Sistema informativo di Analisi dei dati di ricovero ospedaliero e Acquisizione software e licenze per il calcolo del DRG (Diagnosis Related Groups, Raggruppamenti omogenei di diagnosi)

IMPORTO A BASE D'ASTA complessivo € 121.000,00 + IVA

Sommario

1)	Descrizione dei beni oggetto della RdO e delle condizioni e modalità di espletamento della fornitura	2
2)	Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione	2
3)	Soggetti ammessi e cause di esclusione	2
4)	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale	3
5)	Modalità di selezione e criteri di valutazione	4
	a) <i>Criteri di valutazione tecnica</i>	4
	b) <i>Valutazione economica</i>	6
	c) <i>Valutazione complessiva</i>	7
6)	Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte	7
7)	Stipulazione del contratto	10
8)	Subappalto	11
9)	Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità	12
10)	Cessione del contratto e cessione del credito	13
11)	Sospensione dell'esecuzione del contratto	13
12)	Risoluzione del contratto	14
13)	Recesso dal contratto	14
14)	Condizioni generali di fornitura - Rinvio	15
15)	Trattamento dei dati personali	15
16)	Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	15
17)	Annessi e allegati	15

1) Descrizione dei beni oggetto della RdO e delle condizioni e modalità di espletamento della fornitura

In merito si rinvia al Capitolato tecnico-prestazionale.

2) Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione

L'importo complessivo a base d'asta soggetta a solo ribasso per tutta la fornitura di cui sopra è fissato in euro 121.000,00 (centoventunomila/00) IVA esclusa.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel seguito del presente documento.

3) Soggetti ammessi e cause di esclusione

La RdO è impostata come "aperta", pertanto sono abilitati a partecipare alla procedura, proponendo offerta, tutti gli operatori economici come definiti dall'art. 3, comma 1 lettera p) e dall'art. 45, comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ossia:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, _dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

che risultino iscritti al bando unico di servizi del MEPA di Consip, categoria "SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY", al momento della formalizzazione dell'offerta.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del medesimo decreto, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Allo scopo, il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) prevede specifici campi dove manifestare detta evenienza.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dovranno indicare in sede di

offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. n. 50/2016).

Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato o in rete), deve dichiarare e poter comprovare individualmente l'idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla CCIAA o equivalente) e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto, compilando:

- l'apposito modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare (il modello è accompagnato da un foglio di informazioni sulla comprensione e corretta compilazione del DGUE).

- il modello di documento di appendice al DGUE contenente le dichiarazioni inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis, f-ter e f-quater del D.lgs 50/2016 ivi non contemplate

Le dichiarazioni contenute nel DGUE e nella sua appendice rappresentano dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000 e il DGUE deve quindi essere accompagnato da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

In relazione alla suddetta domanda di partecipazione, si specifica che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dal citato decreto e sotto richiamata.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione con dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Quale requisito di partecipazione, al fine di dimostrare l'esperienza nell'erogazione dei servizi oggetto della gara e le relative capacità tecniche e professionali nel settore a cui essa fa riferimento, i partecipanti dovranno dichiarare e poter dimostrare di aver eseguito con buon esito un numero minimo di tre servizi analoghi all'oggetto del presente appalto, nel triennio precedente (2017-2018-2019) e per un fatturato specifico complessivo non inferiore a euro 200.000,00 IVA esclusa. L'offerente è libero di individuare tra i contratti analoghi dell'ultimo triennio che ha eseguito con buon esito ed oggetto di dichiarazione inerente i fatturati specifici, quelli ritenuti più significativi con riferimento alle richieste e finalità del presente appalto.

Di detti contratti oggetto di dichiarazione dovranno essere indicati l'oggetto specifico, gli importi, i destinatari (pubblici o privati), il periodo di esecuzione. Per ogni servizio analogo dichiarato dovrà essere prodotta altresì una sintetica descrizione.

La relativa dichiarazione deve essere resa nel modello di appendice al DGUE (cfr. punto 8), mentre può non compilarsi anche la relativa parte del DGUE.

5) Modalità di selezione e criteri di valutazione

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:

- **Valutazione tecnica** **70/100**
- **Valutazione economica** **30/100**

Ai fini della valutazione economica si terrà conto dell'importo complessivo offerto per i servizi in appalto.

Ai fini della valutazione tecnica, nella tabella seguente, è definita la ripartizione del punteggio tecnico massimo assegnabile, pari a 70 centesimi del totale, con il dettaglio della suddivisione in criteri e sotto criteri dei singoli punteggi assegnabili a ciascun concorrente dalla Commissione giudicatrice.

a) Criteri di valutazione tecnica

Sono definiti i seguenti criteri di valutazione tecnica delle offerte, secondo le condizioni qualificanti attese come specificate a quesiti {Qi} indicati dal capitolato tecnico:

Elemento qualificante di riferimento		Punti tot. Val ass.
Generalità		14
Descrizione generale, chiarezza e efficacia (rif. Q1)	<i>Si richiede una descrizione generale chiara delle fasi di lavoro per la messa in esercizio delle soluzioni e la proposta di un calendario delle attività che devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 e in accordo (e piena fattibilità) con quanto richiesto dal presente capitolato.</i>	7
Coerenza del team di lavoro con le attività previste (rif. Q2)	<i>Si richiede di specificare i profili e i livelli di specializzazione e competenza indicando l'individuazione del capo progetto e dei membri del gruppo di lavoro (la cui composizione deve essere coerente sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende portare ad esecuzione, come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere impiegati per l'esecuzione degli interventi richiesti, con indicazione dei titoli di studio, di specializzazione, esperienze e competenze possedute dai profili professionali presentati.</i>	7
F01 - Acquisizione licenze d'uso		29
Documentazione esaustiva sui requisiti minimi per la componente di fornitura F01 – Acquisizione licenze d'uso (rif. Q3)	<i>Si richiede che l'offerta tecnica documenti adeguatamente il soddisfacimento dei requisiti minimi obbligatori {Ri} per la componente di fornitura F01 – Acquisizione licenze d'uso e dettagli il modo in cui essi verranno realizzati. (Allegato 2 – Modello di Offerta Tecnica, sez. 1.2).</i>	17
Prolungamento del periodo di licenza (rif. Q4)	<i>Il fornitore, in sede di offerta, potrà dichiarare il prolungamento del periodo di licenza, e dei servizi di assistenza connessi, oltre i 12 mesi minimi richiesti come obbligatori.</i>	6

Elemento qualificante di riferimento		Punti tot. Val ass.	
Rilascio Codice Sorgente (rif. Q5)	<i>il fornitore potrà rilasciare il codice sorgente del software fornito; tale rilascio sarà regolato tra le parti mediante apposito accordo di deposito. Il codice sorgente diventerà di proprietà non esclusiva della Stazione Appaltante, che quindi successivamente lo potrà aggiornare e modificare anche tramite gara d'appalto successiva alla scadenza contrattuale relativa alla procedura in oggetto, e dovrà contenere la descrizione del linguaggio sorgente del software che comprende il prodotto concesso in licenza d'uso e la documentazione completa relativa alla manutenzione del software, compresi i diagrammi di flusso, gli schemi e le annotazioni e tutto il materiale necessario a consentire ad abili professionisti del settore, la manutenzione correttiva ed evolutiva del software concesso in licenza, senza il supporto di eventuali altri soggetti o il riferimento ad altro materiale e documentazione. Il rilascio del codice sorgente dovrà riguardare per intero le componenti applicative fornite e si dovrà accompagnare al supporto da garantire alla stazione appaltante per la configurazione dell'ambiente di sviluppo in grado di mantenere il codice fornito. Non sarà assegnato invece alcun punteggio laddove si indichino condizioni all'uso del codice sorgente che impediscano gli usi prima specificati o altri legittimi sfruttamenti del medesimo o qualora si preveda e si offra unicamente la cessione del codice sorgente nelle ipotesi in cui essa è obbligatoria (p.e. quando l'impresa ceda il codice sorgente in quanto si trova nella impossibilità di garantire i requisiti richiesti o di mantenere funzionale il software a causa di fallimento o bancarotta o altra causa che comporti detta impossibilità)</i>		6
F02 - Manutenzione correttiva ed adeguativa		fino a	12
Tempi di presa in carico delle segnalazioni (rif. Q6)	<i>Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di presa in carico delle segnalazioni di cui al punto "{R3.2} - Gestione degli interventi di manutenzione" qualora attesti l'impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto secondo gli SLA previsti al capitolo 6 del Capitolato tecnico.</i>	fino a	2
Tempi di attuazione delle modifiche (rif. Q7)	<i>Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di attuazione delle modifiche di cui al punto "{R3.3} - Analisi dei problemi e delle modifiche e loro attuazione" qualora attesti l'impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto secondo gli SLA previsti al capitolo 6 del Capitolato tecnico.</i>	fino a	5
Organizzazione del servizio (rif. Q8)	<i>il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l'organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all'erogazione del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l'efficacia del team di lavoro proposto per l'erogazione del servizio</i>	fino a	5
F03 - Servizi professionali connessi alla fornitura		fino a	7
Giornate di formazione (rif. Q9)	<i>Il fornitore in sede di offerta potrà dichiarare l'eventuale numero di giornate di formazione aggiuntive, da tenersi presso il cliente finale, che intende offrire rispetto alle giornate da garantire come previsto al punto "{R4.2} - Servizi di formazione", e quali saranno le modalità di erogazione e i destinatari specifici di tale eventuale formazione aggiuntiva</i>	fino a	4
Ulteriori strumenti di formazione (rif. Q10)	<i>Il fornitore in sede di offerta potrà dichiarare l'eventuale fornitura di ulteriori strumenti di formazione, come ad esempio strumenti di autoformazione tramite videotutorial, formazione a distanza, e-learning, ecc.</i>	fino a	3
F04 - Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico		fino a	8

Elemento qualificante di riferimento		Punti tot. Val ass.
Ulteriori strumenti di assistenza e supporto (rif. Q11)	<i>Il fornitore in sede di offerta potrà illustrare gli eventuali ulteriori strumenti di supporto che intende offrire sulla stessa finestra di presidio richiesta, quali ad esempio sistemi di messaggistica istantanea (ad. esempio Skype), piattaforme social etc., illustrando il valore aggiunto della sua proposta e la relativa modalità di utilizzo. Qualunque piattaforma proposta dovrà comunque essere fornita, senza oneri aggiuntivi per RAS/Sardegna IT o per gli utenti del sistema</i>	fino a 2
Estensione della finestra di presidio (rif. Q12)	<i>Il fornitore in sede di offerta potrà illustrare l'eventuale estensione che intende offrire sulla finestra di presidio richiesta, in termini di estensione della fascia oraria quotidiana richiesta e di estensione del presidio alle giornate non previste (sabato, domenica e festivi)</i>	fino a 3
Organizzazione del servizio (rif. Q13)	<i>Il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l'organizzazione, le attività, le responsabilità, i processi necessari all'erogazione del servizio di assistenza e supporto che intende proporre, tenendo conto che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l'efficacia del team di lavoro proposto per l'erogazione del servizio</i>	fino a 3
Totale		70

b) Valutazione economica

Ai fini della valutazione economica si considera una ripartizione del punteggio totale di **30** punti totali con la seguente suddivisione:

1. Importo offerto per i servizi in appalto: massimo **20** punti
2. Importo canone annuale offerto per (opzionale) mantenimento/estensione dei servizi oggetto d'appalto: massimo **10** punti

L'attribuzione del punteggio avverrà applicando le formule di seguito indicate.

b1) Con riferimento all'importo offerto per i servizi in appalto

$$P_{off,i} = \frac{Off_{min}}{Off_i} \times 20$$

dove:

$P_{off,i}$ è il punteggio economico attribuito all'offerta i -esima

Off_{min} è l'importo dell'offerta più bassa

Off_i è l'importo dell'offerta i -esima in valutazione

20 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio economico assegnabile

b2) Con riferimento all'importo canone annuale offerto per (opzionale) mantenimento/estensione dei servizi oggetto d'appalto

$$PC_{off,i} = \frac{COff_{min}}{COff_i} \times 10$$

dove:

$PC_{off,i}$ è il punteggio economico attribuito all'offerta a canone i -esima

$COff_{min}$ è l'importo dell'offerta a canone più bassa

$COff_i$ è l'importo dell'offerta a canone i -esima in valutazione

10 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio economico assegnabile

I punteggi di valutazione economica finali saranno determinati con la seguente formula:

Valutazione economica complessiva

$$E_{Off,i} = P_{Off,i} + PC_{Off,i}$$

Si precisa che non saranno ammesse offerte pari a zero in nessuna delle due voci di cui si compone l'offerta economica e che la presentazione di una offerta pari a zero comporta l'esclusione del concorrente.

c) Valutazione complessiva

Ai fini della valutazione complessiva il punteggio complessivo per l'aggiudicazione della gara sarà definito dalla **somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica**.

Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare il costo di ciascuna licenza software (p.e. DB, S.O.,) necessaria per il funzionamento dell'applicazione proposta in gara.

6) Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I concorrenti devono inserire nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I concorrenti devono inserire nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e la presenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 resi tramite compilazione del DGUE e sua appendice.

A corredo dei suddetti documenti, dovrà essere fornita la copia semplice di un documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante.

In caso di partecipazione di concorrente raggruppato, consorziato o aggregato (RTI, Consorzio, GEIE, rete d'impresa) è necessario uno specifico modello DGUE compilato da ciascun legale rappresentante di ogni soggetto facente parte del concorrente raggruppato, consorziato o aggregato.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con dichiarazioni (rese con il predetto DGUE) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dalla suddetta norma

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

- 2) Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'appalto (€ 121.000,00 → € 2.420,00) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità previste dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'Aggiudicatario ed unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta aggiudicazione definitiva medesima.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del 50 per cento per:

- gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e

realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti, in sede di domanda di partecipazione.

Ove la riduzione raggiunga il 100% il concorrente non è tenuto a prestare la garanzia provvisoria ma è tenuto comunque a prestare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo numero 3 (le condizioni di non obbligatorietà dell'impegno di un fideiussore suddetto sono specificate nel successivo punto n. 3).

NB: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio.

Nel caso si intendesse presentare la garanzia provvisoria mediante bonifico bancario, a norma dell'art. 93 comma 2 del citato decreto, la somma dovrà essere bonificata all'IBAN: IT29Z0101504812000070463665 indicando nella causale: "Cauzione a garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. 50/2016 rif. gara CIG 8295778492". Salvo il caso in cui si proceda all'escussione di detta garanzia a termini di legge (art. 93, comma 6, D.lgs. 50/2016: mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva), le garanzie provvisorie prestate mediante bonifico bancario saranno svincolate tramite riaccredito con bonifico bancario della medesima somma al conto corrente utilizzato per il versamento della somma a garanzia provvisoria. N.B.: l'utilizzo di una forma di cauzione provvisoria di cui al citato comma 2 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 (bonifico bancario o altra forma ivi contemplata) e diversa dalla fidejussione bancaria o assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo, non esime il concorrente dal prestare separato impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, salvo rientri nei casi in cui detto impegno non sia obbligatorio (vedi specifiche al seguente punto).

- 3) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (anche sotto forma di dichiarazione del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa).

N.B.: Tale impegno non è obbligatorio per le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a

quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

4) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC-AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

selezionando l'accesso per operatore economico e seguendo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG 8295778492 della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascia un "PASSOE" definitivo da firmare nell'apposito campo e caricare in piattaforma insieme al resto della documentazione amministrativa.

5) Copia fotostatica del documento d'identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Allegati eventuali-facoltativi:

6) eventuale copia della certificazione di qualità europea e delle altre attestazioni per poter usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria e/o definitiva;

7) eventuale copia della procura speciale dalla quale si evinca il potere di sottoscrizione da parte del procuratore speciale;

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica costituisce la proposta del fornitore per la realizzazione e fornitura dei prodotti previsti, e più in generale per l'esecuzione dell'appalto alle condizioni di requisito minimo espresse dal presente capitolato, nonché alle condizioni migliorative presentate.

L'offerta tecnica dovrà pertanto specificare, per ciascuna componente di fornitura, la modalità di espletamento dei servizi proposti e le modalità di gestione del progetto.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà:

- a) confermare e descrivere la congruenza della fornitura rispetto alle specifiche richieste in termini di **REQUISITI MINIMI {R_{i,j}}** nel Capitolato tecnico e prestazionale
- b) descrivere quanto offerto nella fornitura, relativamente agli aspetti qualitativi ed alle caratteristiche accessorie o superiori, ai fini della valutazione tecnica, fornendo risposta a **TUTTI I REQUISITI QUALITATIVI [Q_j]**, specificati nel Capitolato tecnico e prestazionale

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara:

- **Allegato 2 al Disciplinare di gara – “Modello Offerta Tecnica”**

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere presentata compilando l'apposito campo riferito all'importo a corpo complessivo e presente nella piattaforma del MEPA di CONSIP SPA.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare la quota parte relativa ai propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comunque ricompresi nell'importo offerto.

L'offerta economica deve essere formulata, oltre che con indicazione dell'importo complessivo “a corpo” interamente offerto per la completa esecuzione dell'appalto da inserire nell'apposito campo predefinito della

piattaforma del MEPA di Consip, anche col riferimento ai prezzi unitari degli elementi che determinano il corpo stesso riferendoli ai dimensionamenti di computo previsti.

La tabella seguente indica gli elementi minimi da quantificare a prezzi unitari e da specificarsi in offerta economica, e trova corrispondente impostazione nel modello di Offerta Economica allegato alla documentazione di gara:

– **Allegato 3 al Disciplinare di gara – “Modello Offerta Economica”**

Rif.	Elementi richiesti dalla fornitura (compresi nell'appalto principale)	Q.ta
01	Acquisizione licenze d'uso (corredate eventualmente dal codice sorgente) di un sistema di classificazione DRG/ROD (Grouper) comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte	1 (a corpo)
02	Acquisizione licenze d'uso (corredate eventualmente dal codice sorgente) di un sistema di analisi e gestione del flusso dei ricoveri ospedalieri comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte	1 (a corpo)
03	Servizi di installazione, configurazione, integrazione e recupero dati comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte	1 (a corpo)
04	Servizi di formazione comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte	1 (a corpo)
05	Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa e normativa per 12 mesi comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte e decorrente dalla verifica di funzionalità sul software consegnato	1 (a corpo)
06	Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di base e specialistico comprensivi delle eventuali condizioni migliorative offerte	1 (a corpo)

Nel modello di offerta economica deve essere specificato anche l'importo, **espresso come canone annuale**, dei seguenti servizi:

- Acquisizione delle licenze d'uso
- Manutenzione correttiva
- Manutenzione adeguativa e normativa
- Assistenza e supporto agli utenti mediante HD
- Project Management della fornitura

nell'eventualità (opzionale) che la stazione appaltante intenda avvalersi del **rinnovo per un ulteriore anno** oltre i servizi a base d'asta (come descritto al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico), compilando la tabella di seguito riportata:

Quotazione annuale per eventuale estensione (opzionale) servizio per ulteriori 12 mesi	Prezzo
<p>Complesso dei servizi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione delle licenze d'uso oggetto dell'appalto principale - manutenzione correttiva - manutenzione adeguativa e normativa - assistenza e supporto mediante HD - project management della fornitura 	<u>Importo canone annuale</u>

7) Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in formato elettronico mediante firma del documento di stipula generato dal sistema AcquistinretePA del MEPA di CONSIP.

8) Subappalto

E' ammesso il subappalto, inteso come l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni previste in contratto, nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e di seguito richiamate.

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, entro il limite massimo sopra indicato, deve:

1) indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo (a tale scopo è utilizzabile il modello allegato n. 3 al presente documento);

2) depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni con annessa la propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio) e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80.

Si precisa che, norma dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante in quanto cottimista, micro o piccola impresa o su richiesta del subappaltatore stesso, come previsto al comma 13, lettere a) e c) del predetto art. 105 D.lgs. 50/2016.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni subappaltate ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a tale soggetto.

Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto qui non previsto in tema di subappalto si rinvia alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ove compatibili.

9) Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità

L'aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell'esecuzione del contratto e del comportamento dei propri dipendenti.

A carico dell'aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull'aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- eseguire l'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L'aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l'elenco del personale addetto all'esecuzione dell'appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato nella richiesta medesima;
- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro svolto.

L'aggiudicatario dovrà comprovare l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali danni.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a garantire che nell'esecuzione dell'appalto non violerà diritti di proprietà industriale e intellettuale e s'impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate.

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

L'aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.

10) Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto è cedibile con le condizioni di seguito riportate.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest'ultimo stipulato con la stazione appaltante.

Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

11) Sospensione dell'esecuzione del contratto

A norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell'esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione, dello stato di avanzamento d'esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l'esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all'avvio dell'esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell'esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o del documento che comunque attesta l'avvio dell'esecuzione stessa.

L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell'esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell'esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

12) Risoluzione del contratto

A norma dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento, come indicato al par. 12;
- b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50% al valore del contratto originario;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016.

13) Recesso dal contratto

A norma dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali/prodotti/attrezzature utili all'esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica di regolare esecuzione.

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve rimettere il luogo d'esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto art. 109 del D.lgs. 50/2016.

14) Condizioni generali di fornitura - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente documento valgono le Condizioni Generali di Fornitura allegate al bando del MEPA di Consip e quelle specifiche contenute nel capitolato dedicato alla categoria "BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio".

15) Trattamento dei dati personali

Per la regolare presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa ed in merito al trattamento dei suddetti dati, la stazione appaltante fornisce le informazioni di seguito riportate.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, dell'aggiudicazione, della stipulazione e dell'esecuzione del contratto e delle relative comunicazioni dovute per legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante determina l'esclusione dalla procedura stessa oppure la decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati:

- al personale della stazione appaltante che cura il presente procedimento o che svolge attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura;
- ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita;
- al personale della Regione Autonoma della Sardegna che cura l'intervento nel quale rientra la presente procedura;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990;
- Alle autorità pubbliche deputate al controllo su tutti gli atti e i documenti inerenti la procedura.

Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti, in qualità di interessati, i diritti previsti dalla vigente normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy.

Di norma i dati forniti dai soggetti concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della vigente normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy. In ogni caso, con la presentazione dell'offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità sopra indicate.

16) Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Ing. Valter Degiorgi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Alberto Dessena ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 è l'Ing. Alberto Dessena.

17) Annessi e allegati

E' annesso al presente documento il Capitolato tecnico-prestazionale, parte integrante e sostanziale di esso, ai fini indicati all'art. 1.

E' altresì allegata al presente documento la modulistica facsimile costituita da:

- Allegato 1 - Modello editabile di DGUE, con i sotto allegati
 - Allegato 1-bis: foglio informazioni per la compilazione del DGUE
 - Allegato 1-ter: appendice al DGUE recante ulteriori dichiarazioni necessarie ivi non contemplate
- Allegato 2 – Modello di Offerta tecnica
- Allegato 3- Modello di dettaglio dell'offerta economica.